

FONDO FOR.TE.

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI PROROGHE AL TERMINE DELLE ATTIVITA' E ALLA PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI

FINALI

DELIBERA N. D_42_17 SEDUTA CDA DEL 13 giugno 2017

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il Consiglio di Amministrazione di For.Te., nella seduta del 13 giugno 2017 ha varato il presente Regolamento, con la finalità di normare i criteri e le modalità operative per la concessione di:
 - a) proroghe al termine di fine attività dei Piani e Progetti formativi approvati nell'ambito dei singoli Avvisi emanati dal Fondo, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento del Fondo;
 - b) proroghe alla presentazione della rendicontazione dei Piani e Progetti formativi approvati nell'ambito dei singoli Avvisi emanati dal Fondo.
2. Il presente Regolamento:
 - 2.1 discende dallo Statuto e dal Regolamento di For.Te. e garantisce il rispetto di principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità;
 - 2.2 individua e definisce i criteri e le modalità operative per la concessione delle proroghe di cui al precedente punto 1 lettere a) e b);
 - 2.3 assume carattere di cogenza per tutti i titolari dei finanziamenti concessi dal Fondo a valere sugli Avvisi emanati nel 2017. Si intende applicato anche agli Avvisi 2/15 e 3/15, per richieste pervenute al Fondo dopo il 15 luglio 2017, incluso.

PARTE I

PROROGA AL TERMINE DEI PIANI/PROGETTI

Articolo 2

Modalità operative di richiesta e concessione delle proroghe

1. L'Art. 9 del Regolamento del Fondo, riserva al Consiglio di Amministrazione del Fondo la facoltà di *"...autorizzare una proroga del termine di fine attività del Piano o Progetto Formativo, solo dietro esplicita e giustificata richiesta da parte del presentatore, che in ogni caso non potrà superare i sei mesi"*. A fronte di comprovate e documentate esigenze di carattere eccezionale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le calamità naturali, il Consiglio ha la facoltà di estendere il suddetto termine fino ad un massimo di 12 mesi.
2. L'eventuale richiesta di proroga deve pervenire a direzione@pec.fondoforte.it entro i 2 mesi antecedenti la data di termine del Piano/Progetto, comunicata nella DAA (Dichiarazione Avvio Attività). Il suddetto termine è da considerarsi perentorio; pertanto le richieste tardive saranno rigettate d'ufficio.
3. La richiesta deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione, redatta su carta intestata del Presentatore (o recante timbro aziendale), datata, firmata dal Legale Rappresentante. Nella richiesta dovranno essere indicate le motivazioni, che in ogni caso non potranno riguardare cause imputabili a ritardi o inadempienze dei soggetti coinvolti nella realizzazione del Piano/Progetto.
4. Nel caso dei soli Avvisi 2/15 e 3/15, la richiesta dovrà essere corredata dal SAL aggiornato. Nel caso di Piani Territoriali e Settoriali Nazionali per i quali sia stato previsto l'inserimento di ulteriori aziende successivamente all'approvazione del Piano, il suddetto SAL dovrà essere corredata dall'elenco delle aziende beneficiarie coinvolte nel Piano.
5. Nel caso sia stato erogato un secondo anticipo sul finanziamento concesso, non potrà essere avanzata richiesta di proroga.

Articolo 3

Criteri per l'ammissibilità della richiesta

1. Gli uffici del Fondo, ai fini della valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, effettueranno una verifica su:
 - a) Tempistica coerente con quella indicata al precedente Art. 2 comma 2.
 - b) Completezza e conformità della documentazione trasmessa al Fondo.
 - c) Tutti i dati relativi alle attività svolte alla data della richiesta, così come risultanti dall'applicativo informatico.

- d) Le percentuali riferite ai lavoratori già formati e alle ore di formazione già erogate, che dovranno risultare entrambi pari ad almeno il 70% sui dati previsti nel formulario di candidatura del Piano/Progetto, o sui dati risultanti da un'eventuale riparametrazione del finanziamento, se autorizzata dal Fondo. Per quanto concerne i Piani Territoriali e Settoriali Nazionali per i quali sia stato previsto l'inserimento di ulteriori aziende successivamente all'approvazione del Piano/Progetto, ai fini del calcolo delle percentuali, saranno considerati i dati risultanti dall'applicativo informatico, compreso il numero delle aziende beneficiarie risultanti al momento della richiesta.
 - e) La data della scadenza della polizza fideiussoria, al fine di determinare l'eventuale produzione da parte del titolare di finanziamento di un'estensione della polizza stessa, in caso di accoglimento della richiesta di proroga.
 - f) L'esito di eventuali visite in itinere.
2. Le percentuali riferite alle ore di formazione erogate ed ai lavoratori formati, nel caso di eventi di cui al precedente Art. 2 comma 1 secondo paragrafo, verranno valutate dal Consiglio di Amministrazione.
 3. Nel caso in cui il richiedente sia titolare di altri finanziamenti non ancora rendicontati, nel Verbale che gli Uffici sottoporranno al Consiglio di Amministrazione, verranno evidenziate eventuali NC (non conformità) rilevate, con specifico riferimento allo stato di avanzamento delle attività, per ciascun Piano/Progetto.
 4. Gli uffici, e/o il Consiglio di Amministrazione potranno richiedere eventuali chiarimenti, ai fini del provvedimento finale.

Articolo 4

Esame e delibera della richiesta

1. All'esito dell'esame della documentazione trasmessa dal titolare del finanziamento e sulla base del Verbale prodotto dagli Uffici, il Consiglio di Amministrazione delibera sulla richiesta avanzata, a suo insindacabile giudizio.

Articolo 5

Comunicazione dell'esito

1. Nelle 24 ore successive alla seduta del Consiglio di Amministrazione, la Direzione comunica, mediante PEC, al Legale Rappresentante del Presentatore ed al Responsabile del Piano/Progetto, la delibera di cui all'Articolo precedente, comunicando nel caso di esito positivo, la nuova data di termine del Piano/Progetto.
2. Nel caso in cui la richiesta di proroga presupponga l'estensione temporale della garanzia fideiussoria, il Fondo ne richiederà l'invio nella comunicazione di cui al precedente comma 1. Resta inteso che in questo

ultimo caso, l'efficacia della proroga è condizionata alla ricezione da parte del Fondo della suddetta estensione della polizza.

3. Nelle more dell'estensione della polizza, il titolare del finanziamento non potrà programmare né erogare ulteriori attività formative, ad eccezione di quelle programmate precedentemente la richiesta. Diversamente, le suddette attività formative non potranno essere rendicontate.
4. Nel caso in cui l'estensione della polizza non pervenga al Fondo, la proroga concessa sarà revocata d'ufficio dal Direttore e il titolare del finanziamento sarà tenuto a rendicontare nei 60 giorni decorrenti dal termine del Piano/Progetto dichiarato in DAA.
5. La data di trasmissione dell'estensione della polizza da parte del Presentatore non può costituire in alcun modo motivo per un'ulteriore richiesta di spostamento del termine di cui al primo comma del presente articolo.

PARTE II

PROROGA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

Articolo 6

Modalità operative di richiesta e concessione delle proroghe

1. Il Soggetto Presentatore può richiedere eventualmente ed in casi eccezionali una proroga per la presentazione del Rendiconto finale.
2. L'eventuale richiesta di proroga deve pervenire a direzione@pec.fondoforte.it entro i 30 giorni antecedenti la data prevista per la presentazione del rendiconto finale. Il suddetto termine è da considerarsi perentorio; pertanto le richieste tardive saranno rigettate d'ufficio.
3. La richiesta deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione, redatta su carta intestata del Presentatore (o recante timbro aziendale), datata, firmata dal Legale Rappresentante. Nella richiesta dovranno essere indicate fondate motivazioni.
4. La durata massima della proroga non può superare 30 giorni. In casi eccezionali, quali ad esempio eventi sismici e/o alluvioni, il Consiglio ha la facoltà di estendere il suddetto termine fino ad un massimo di 6 mesi.

Articolo 7

Criteri per l'ammissibilità della richiesta

1. Gli uffici del Fondo, ai fini della valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, effettueranno una verifica su:

- a) Tempistica coerente con quella indicata al precedente Art. 6 comma 2.
 - b) Completezza e conformità della documentazione trasmessa al Fondo.
 - c) Le risultanze rilevate dal Monitoraggio del Fondo nel Verbale finale ed altre informazioni utili, quali ad esempio un'eventuale proroga al termine delle attività, concessa dal CdA.
 - d) La scadenza della polizza fideiussoria o delle polizze fideiussorie, qualora siano state erogate dal Fondo anticipazioni sul finanziamento accordato.
 - e) L'esito di eventuali visite in itinere ed ex post.
2. Nel caso in cui il richiedente sia stato titolare di altri finanziamenti già rendicontati, nel Verbale che gli Uffici sottoporranno al Consiglio di Amministrazione, verranno evidenziati l'eventuale ricorso da parte del soggetto alla procedura della Parte II del presente Regolamento ed eventuali NC (non conformità) rilevate.

Articolo 8

Esame e delibera della richiesta

1. All'esito dell'esame della documentazione trasmessa dal titolare del finanziamento e sulla base del Verbale prodotto dagli Uffici, il Consiglio di Amministrazione delibera sulla richiesta avanzata, a suo insindacabile giudizio.

Articolo 9

Comunicazione dell'esito

1. Nelle 24 ore successive alla seduta del Consiglio di Amministrazione, la Direzione comunica, mediante PEC, al Legale Rappresentante del Presentatore ed al Responsabile del Piano/Progetto, la delibera di cui all'Articolo precedente.
2. Nel caso in cui la richiesta di proroga presupponga l'estensione temporale della garanzia fideiussoria, il Fondo ne richiederà l'invio nella comunicazione di cui al precedente comma 1, che dovrà pervenire al massimo entro i 20 giorni successivi.

Articolo 10

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno 16 luglio 2017.